



COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

PARERE DEL REVISORE UNICO n. 13/2021

28/07/2021

OGGETTO: Approvazione del regolamento inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL REVISORE UNICO

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Rilevata, nel rispetto della disciplina legislativa, la necessità di modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 9 bis del D.L. 73/2021 cd. "Decreto Sostegni-bis" che proroga dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe, dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi competente ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Esaminata

La proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni nonché delle disposizioni delle disposizioni fornite dall'Autorità per la regolazione (ARERA);
- regola i criteri in ordine a: determinazione dei costi, determinazione delle tariffe, agevolazioni, riduzioni.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- v il D.Lgs. n. 267/2000;
- v lo Statuto Comunale;
- v il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- v il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE

Dott. ssa Elisabetta Russo

